Pubblicato il 19/07/2018

N. 08202/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06760/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6760 del 2018, proposto da:
Immacolata Colamatteo, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mirenghi, Stefano Viti, Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso lo studio Michele Mirenghi in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca c/o Avv.Gen.Stato, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ambito Terroriale di Rieti c/o Avv.Gen.Stato, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio c/o Avv.Gen.Stato, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna c/o Avv.Gen.Stato non costituiti in giudizio;

nei confronti

Roberto Vespasiani, Azzurra Smedile, Teresa Carta, Gloria Serra non costituiti in giudizio;

ottemperanza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di condannare l'amministrazione a ottemperare alla sentenza n. 9400 del 2017 resa dal Tar del Lazio.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.

Con la sentenza in oggetto, il Tar annullava il DDG n. 106 del 2016, recante concorso per il reclutamento del personale docente, nella parte in cui subordinava la partecipazione al concorso dei ricorrenti al possesso della previa abilitazione.

Con un distinto capo di sentenza il Tribunale dichiarava improcedibili i motivi aggiunti proposti avverso le graduatorie di merito per carenza di interesse. Parte ricorrente impugnava la sentenza indicata con esclusivo riferimento a tale capo di sentenza, con la conseguenza che, per il resto, può ritenersi che la sentenza sia passata in giudicato.

Ne discende che parte ricorrente non può essere inserita con riserva nella graduatoria del concorso del 2016, ma deve essere inserita senza riserva, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza, salvi gli ulteriori provvedimenti in autotutela dell'amministrazione. È bene chiarire che l'accoglimento del ricorso è limitato "*alle classi di concorso per cui non risulti essere stato attivato il TFA e/o ai ricorrenti che risultino avere conseguito il titolo di studio in tempo non utile per la partecipazione al TFA*" (p. 17 della sentenza da ottemperare depositata da parte ricorrente).

L'amministrazione non risulta aver ottemperato alla sentenza in questione, sicché sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

La complessità della situazione di fatto giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Raffaele Tuccillo	**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO